



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO OMNICOMPrensIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

Via Serrone, snc - 87010 MALVITO (CS) - Tel. ☎ 0984/509082 Fax 0984509928
E-mail: csic863009@istruzione.it – csic863009@pec.istruzione.it – csri190009@istruzione.it
Cod. Univoco UFGCDS - Cod. Fisc. 99003220789 - Cod. Mecc.: CSIC863009 – Cod. Mecc. CSRI190009
Sito web: www.icmalvito.edu.it

Ai genitori IOS Malvito
Al Docenti tutti
Al personale ATA
ALBO
Sito web
Atti

Oggetto: Disposizioni per la piena attuazione del principio della bigenitorialità.

Con riferimento alla normativa vigente in materia è previsto che, fatto salvo alcuni casi specifici, come i figli nati fuori dal matrimonio, la lontananza, l'incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei due genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale e/o l'affidamento esclusivo ad un genitore in particolare, la responsabilità genitoriale per entrambi è pari e deve essere esercitata, sulla base delle capacità di ciascuno, di comune accordo e nel pieno rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del proprio figlio, anche in merito a decisioni relative all'educazione ed all'istruzione.

Qualora i genitori siano separati, sono tenuti a consegnare copia fotostatica del dispositivo del Giudice dell'avvenuta separazione all'Istituzione Scolastica la quale avvia la procedura del doppio rapporto con entrambi i genitori. Il Dirigente, dopo aver ricevuto la documentazione, provvede ad informare chi di dovere del comportamento da tenere e delle informazioni da fornire ai genitori sulla base delle indicazioni desunte dal dispositivo del giudice. Facendo seguito alla Circolare MIUR nr. 5336/2015 si ribadiscono, di seguito, le azioni cui il personale docente e ATA è tenuto in presenza di genitori separati:

- l'inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene "non collocatario" dello studente interessato.
- L'attribuzione della password per l'accesso al registro elettronico o diversamente l'utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms od email) per le "comunicazioni scuola famiglia".

Infine, laddove sia necessario acquisire l'assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile, nella modulistica bisogna prevedere una specifica dichiarazione "sostitutiva di atto notorio": *"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"*.

Tanto al fine di garantire, in primis, il minore anche in casi in cui ci si trovi nella situazione in cui ad un genitore non è stata riconosciuto l'esercizio della responsabilità genitoriale piena posto che, in ogni caso, proprio con la scuola, entrambi i genitori devono avere e mantenere un rapporto strutturato, al fine di svolgere quel dovere (oltre che un diritto) che la legge impone al genitore, anche non affidatario del figlio minore, di vigilare sull'istruzione del figlio. Sono fatti salvi casi particolari di volta in volta segnalati.

A titolo esemplificativo, poi, si riporta quanto segue. Gli articoli 337 bis-ter-quater e seguenti del C.C. disciplinano l'Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio. L'art. 337 – ter del C.C. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (a meno che venga stabilito il contrario) anche in caso di separazione. Lo stesso articolo indica quali sono le decisioni di maggiore interesse per i figli, cioè quelle relative all'istruzione, all'Educazione e alla Salute, distingue dalle decisioni di maggiore interesse quelle di ordinaria amministrazione, indica quali decisioni devono essere assunte da entrambi i genitori e quali possono essere prese disgiuntamente. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, leggiamo nel suddetto articolo, devono essere prese da entrambi i genitori, a meno che sia stato stabilito diversamente dal giudice. Rientrano in questa fattispecie, quelle destinate a incidere profondamente sulla formazione della personalità dei figli e come tali richiedenti il "comune accordo" dei genitori, quale che sia il regime dei rapporti personali fra i coniugi (matrimonio, separazione, ecc..)

Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, quelle scelte riguardanti il normale evolversi della quotidianità dei figli, anche nel settore scolastico (partecipazioni ad attività extracurricolari messe in atto dalla scuola prescelta, ecc.,), che non incidono su aspetti rilevanti della loro vita, invece, possono essere prese disgiuntamente, per cui si fa fede alle dichiarazioni del genitore, che ha l'affidamento esclusivo o del genitore che, pur avendo l'affidamento condiviso, si occupa prevalentemente del rapporto con la scuola. **Tutto ciò considerato, si invita il personale in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza e responsabilità, ad attenersi scrupolosamente a quanto su indicato.**

Il Dirigente

Marietta Iusi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993